

REPUBBLICA ITALIANA



*Regione Siciliana*

**ASSESSORATO DELLA SALUTE**  
DIPARTIMENTO ATTIVITA' SANITARIE  
ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO  
*Servizio 9 - Sanità Veterinaria*  
\*\*\*\*\*

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;  
VISTO il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;  
VISTO il vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e le successive modifiche ed integrazioni;  
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTO il D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTA la legge regionale 3 novembre 1993 n. 30;  
VISTA la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;  
VISTO il decreto dell'Assessore Regionale per la Sanità n. 13306 del 18 novembre 1994;  
VISTO il D.A. 22 giugno 1994, applicativo dell'art. 38 della legge regionale 3 novembre 1993 n. 30;  
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 23 del 17 maggio 2000;  
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell'Amministrazione della regione;  
VISTA la Legge Regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante norme per il riordino del servizio sanitario regionale;  
VISTO il Decreto Ministeriale 06 febbraio 2001, pubblicato nella G.U.R.I. n. 80 del 5 aprile 2001, e successive modifiche ed integrazioni; relativo alla "produzione, acquisto e distribuzione di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per interventi di emergenza" con cui l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata di Foggia è stato incaricato della produzione del vaccino contro il carbonchio ematico;  
CONSIDERATO che, negli ultimi cinque anni, in Sicilia sono stati accertati focolai di Carbonchio Ematico nei comuni di Sambuca di Sicilia (AG), Floresta (ME), Aidone (EN), Maniace, Bronte, e Randazzo (CT);  
CONSIDERATO che nei territori in cui si sono verificati focolai di carbonchio ematico, in quelli circostanti ed in quelli epidemiologicamente correlati, sussistono condizioni favorevoli al contagio e, pertanto, occorre sottoporre gli animali recettivi a trattamento vaccinale obbligatorio;  
CONSIDERATO che, trattandosi di zoonosi, è di sommo interesse tutelare la pubblica salute;  
RICONOSCIUTA la necessità di attuare obbligatoriamente gli interventi vaccinali nei territori in cui, nell'ultimo quinquennio, siano stati accertati focolai di carbonchio ematico, nonché in quelli ritenuti a rischio;  
VISTE le note prot. n. 3541 del 21 gennaio 2011; prot. n. 8715 del 26 gennaio 2011; prot. n. 92 del 16 febbraio 2011; prot. n. 152 dell'11 febbraio 2011; prot. n. 180/A del 20 gennaio 2011 con cui le AASSPP rispettivamente di Agrigento, Catania, Enna, Messina e Palermo hanno comunicato l'elenco dei territori in cui rendere obbligatoria la profilassi immunizzante nei confronti del Carbonchio ematico;

RITENUTO di dovere provvedere al riguardo;

DECRETA

ARTICOLO 1

E' resa obbligatoria la vaccinazione nei confronti del carbonchio ematico degli animali appartenenti alle specie recettive, bovini, ovini, caprini, equini e suini, presenti nei territori di seguito riportati:

ASP	DISTRETTO	COMUNI	CONTRADE
AG	SCIACCA	SAMBUCA DI SICILIA	San Giacomo- Arancio- Corvo- Mucchetta- Galluzzo- Orto March.- Cuvio- Balata- Conserva- Schiavo Morto- Marino- Valli- Cicala- Adragna- Santa Lucia- S.Barbara- Pilato- Rocco Batt.- Risinata- Cannova- Roccarossa- Indovina
		CALTABELLOTTA	Cammauta- Tala S.- Pagano- Jungaro- Utine Pizzo- Cagnamastra- Conzo- Intornata
		SCIACCA	Misilifurmi- Cirami- Finocchio- Piraneo- Grattavoli- Spagnolo- Seniazza - Guardabasso- Scunchipani - S.Bartolo- Plana
		MENFI	Bertolino- Dispensa
CT	BRONTE	MANIACE	Boschetto- Galatesa- Gelso- Grappida- La Piana- Taiti- Zirilli- Petrosino- Pezzo- Porticelli- S.Andrea- S.Nicolella- Sambuco- Saracena- Semantile
		RANDAZZO	Faucera- Flascio- Roccabellia- Ruffina- Cannata- Blandino- Campia Flascio- Chiusa Delle Rose- Ficarotta- Martinetto- Murazorotto- Pezzo Flascio- S.Francesco- Scarrata- Sulle
		BRONTE	Fioritta- Maggio Salice- Scorzone- Vallenevola
	GIARRE	CASTIGLIONE SICILIA	Gaeto-Pilleri
EN	AGIRA	AGIRA	Gararai- Carruba- Salice
		REGALBUTO	Femmina Morta- Turrichia- Piano Mattino- Sparacogna- Ingallina- Sciguana-Guarino
	PIAZZA ARMERINA	AIDONE	Mendola- Pietrapesce- Gresti
ME	PATTI	FLORESTA	Coccolani- Airò- Piano Grande- Rocca, Mazurco- Acquabianca- Buttarella- Cugna- Vitelleria- Piano Musarra- Magazzino
	S. AGATA M.	LONGI	Barillà - Mangalavite
		GALATI MAMERTINO	Dagara
		TORTORICI	Chiuse- Cartolari- Solazzo- Abbadessa- Celesia- Acquasanta- Buzzarita
TAORMINA	CESARO'	Casazza - Bracconieri- Margiazzi- Bolo	
PA	CORLEONE	GIULIANA	Torretta - Piscopo- Favarotti- Peri- S.Antonio
		CONTESSA ENTELLINA	S.Maria del Bosco- Gorgo
		CHIUSA SCLAFANI	Stazione- Zaffuti
		BISACQUINO	Masone- S.Biagio

Al trattamento immunizzante dovranno essere sottoposti anche gli animali non vaccinati introdotti nelle località di cui al comma precedente, entro 15 giorni dalla loro introduzione, qualora gli stessi non siano destinati direttamente al macello.

## ARTICOLO 2

E' vietato lo spostamento degli animali appartenenti alle specie recettive fuori dai territori indicati nel precedente articolo 1.

In deroga al comma precedente, lo spostamento degli animali appartenenti alle specie recettive fuori dai territori indicati nel precedente articolo 1 è consentito qualora gli stessi siano stati vaccinati nei confronti del carbonchio ematico da almeno 21 giorni.

## ARTICOLO 3

Le Aziende Sanitarie Provinciali di Agrigento, Catania, Enna, Messina e Palermo, dovranno provvedere all'acquisto del vaccino occorrente per le operazioni previste dal presente decreto, presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, con sede in Foggia autorizzato, con D.M. 6 febbraio 2001 e successive modifiche ed integrazioni, alla produzione e distribuzione di vaccino anticarbonchioso per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali.

I trattamenti immunizzanti previsti dal presente decreto dovranno concludersi:

- entro il **31 maggio 2011** per le aziende stanziali presenti nei territori di cui all'art. 1;
- entro il **31 ottobre 2011** per gli animali appartenenti alle specie recettive introdotti nelle località di cui all'art. 1.

## ARTICOLO 4

L'Azienda Sanitaria Provinciale, cui compete il controllo per l'attuazione del piano di intervento previsto dal presente decreto, a conclusione della campagna vaccinale e comunque entro il 31 dicembre 2011, provvederà a trasmettere al Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, un prospetto riepilogativo degli interventi vaccinali eseguiti, utilizzando il modello conforme all'**allegato 1** al presente decreto.

## ARTICOLO 5

I Sindaci dei comuni interessati, i Servizi veterinari dell'Aziende Sanitarie Provinciali di Agrigento, Catania, Enna, Messina, e Palermo, sono incaricati, ognuno per la parte di rispettiva competenza, dell'esecuzione del presente decreto.

## ARTICOLO 6

Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto sarà punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 16 del D.L.vo 22 maggio 1996 n. 196.

## ARTICOLO 7

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li 24 FEB. 2011

Il Dirigente del Servizio  
(Dr. Piero Schembri)

Il Funzionario Direttivo  
(Sig.ra Monica Valvo)

Il Dirigente Generale  
(D.ssa Lucia Borsellino)



